

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3487

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati ROBERTI, ALMIRANTE, FRANCHI, CRUCIANI

Presentata il 12 ottobre 1966

Provvedimenti in favore dei dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie in base all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e di quelli che saranno inquadrati in base all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge delegata dell'11 gennaio 1956, n. 19, pur mantenendo il principio dei ruoli chiusi per i dipendenti statali ha previsto la concessione degli aumenti di stipendio con periodicità biennale in numero illimitato.

Tale provvedimento, ha indubbiamente apportato notevoli benefici agli interessati, ma ha determinato al tempo stesso talune disparità di trattamento tra le categorie impiegatizie provenienti da altre posizioni di impiego.

Particolarmente colpiti sono stati i dipendenti statali che dalla posizione salariale sono stati collocati in quella del personale civile non di ruolo, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione ed attuazione.

Per effetto della norma di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1956, n. 19, i predetti dipendenti vennero a percepire, infatti, la retribuzione iniziale del nuovo *status*, inferiore alla paga cui avrebbero avuto diritto se fossero rimasti nella posizione di salariati. Ciò poté verificarsi a cagione della non valutabilità dell'anzianità acquisita nella posizione medesima, ai fini degli aumenti periodici biennali ed illimitati, della quale poterono

giovarsi invece i dipendenti la cui posizione non era venuta a modificarsi.

Ad ovviare all'inconveniente rilevato si provvide successivamente a norma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, mediante l'attribuzione ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, dello stipendio immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito se non avessero acquisito la qualifica di impiegati.

Poiché la situazione avanti segnalata si è verificata anche per i salariati inquadrati nelle categorie del personale civile non di ruolo ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sia per effetto delle stesse norme di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1956, n. 19, che per l'applicazione del più recente conglobamento negli stipendi dell'assegno integrativo e di quello temporaneo e si ripeterà, per gli stessi motivi, anche per i salariati che saranno inquadrati ai sensi dell'articolo 55 del decreto 18 novembre 1965, n. 1497, si è ritenuto opportuno di predisporre l'unita proposta di legge allo scopo di evi-

tare che abbia a ripetersi l'inconveniente rilevato e il danno che ne consegue per il personale interessato.

Detta proposta prevede, in analogia a quanto dispone l'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, l'attribuzione nella posizione di impiego, rivestita alla data di approvazione della proposta di legge medesima, dello stipendio immediatamente superiore all'importo della paga che gli impiegati, provenienti

dalla posizione di salariati per effetto delle norme di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dell'articolo 55 del decreto 18 novembre 1965, n. 1479, avrebbero conseguito se fossero rimasti salariati.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione risponde ad un sano principio di giustizia e perciò confidiamo nel vostro incondizionato consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie in base all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed a quelli che saranno inquadrati in base all'articolo 55 del decreto 18 novembre 1965, n. 1479, ai quali per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, e per l'applicazione del conglobamento competa, nella posizione rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito nella carriera o categoria di appartenenza, a decorrere dalla stessa data, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito se non fossero stati nominati impiegati.

ART. 2.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà coi normali stanziamenti di bilancio.